



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 14/10/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 23 agosto 2010, n. 421

Società Italcave SpA con sede legale in Taranto Discarica per rifiuti non pericolosi in Taranto, loc. La Riccia Giardiniello, via per Statte 6000 Lotto I Inquadramento in sottocategoria ex art. 7 c. 1 lett. c) DM 3 agosto 2005 con deroga al parametro DOC per alcune tipologie di rifiuti.

L'anno 2010 addì 23 del mese di Agosto in Modugno (BA) presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia,

Il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico";

Vista la L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visto il D.lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 36/03: "Attuazione della direttiva 1999/31/CE - discariche di rifiuti" e s.m.i.;

Visto il D.M. 03/08/05: "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

Visto il D.M. 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152/06 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009" e s.m.i.;

Vista la LR 17/2007 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

Vista la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: "D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione";

Vista la DGR 2668 del 28 dicembre 2009 "Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia";

Vista la DGR 22 dicembre 2009, n. 2560 "Preso d'atto delle Linee Guida per la valutazione del rischio applicata alle discariche ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005";

Premesso che:

Con il DM 3 agosto 2005 sono stati individuati criteri e procedure per ammissibilità dei rifiuti nelle discariche in conformità a quanto stabilito da D.Lgs. 36/03.

L'art. 7 del citato DM prevede che le autorità competenti nel rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs. 36/03 possano autorizzare, anche per settori confinati le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

1. discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
2. discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bireattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
3. discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

L'art. 7 al c. 2 prevede inoltre che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche vengano individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione; tali criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche dei rifiuti,
- b) della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica,
- c) dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.

Con D.D. n. 67 del 24 febbraio 2009 è stata rilasciata alla Società Italcave l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla Discarica per rifiuti non pericolosi con annessa piattaforma di selezione ed inertizzazione (Cod. IPPC 5.1, 5.3 e 5.4), ubicata in Taranto, contrada La Riccia-Giardinello.

Con nota del luglio 2009, la Società Italcave ha presentato istanza di autorizzazione per l'esercizio della discarica per lo smaltimento di rifiuti ad elevato contenuto organico e/o inorganico ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005;

Con D.D. n. 82 del 16 marzo 2010 è stata negata l'autorizzazione ad esercire la discarica in sottocategoria, ai sensi dell'art. 7 c. 1 del DM 3 agosto 2005.

Nello stesso provvedimento dirigenziale veniva determinato: "di stabilire che il Gestore, ove interessato, potrà presentare una nuova istanza per richiedere la deroga, producendo una "Analisi del Rischio" conforme alle osservazioni di Arpa Puglia, riportate in narrativa, ed alle "Linee Guida per la valutazione del Rischio applicata alle discariche ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005", nel frattempo approvate con DGR Puglia n. 2560 del 22/12/2009";

Con nota del 6 aprile 2010, acquisita al prot. n. 5539 del 16 aprile 2010, avente ad oggetto "Impianto complesso di discarica per rifiuti non pericolosi con annessa piattaforma di selezione ed inertizzazione. Richiesta autorizzazione sottocategoria", il Gestore ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c, del DM 3 agosto 2005, per una sottocategoria di discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, con deroga al parametro DOC nell'eluato, ed ha contestualmente trasmesso un documento tecnico denominato "Valutazione del rischio ex art. 7 DM 03/08/05" redatto in conformità alla "Linea Guida per la valutazione del rischio applicata alle discariche ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005".

Con nota acquisita al prot. n. 7657 del 7 giugno 2010, il Gestore ha richiesto di completare l'istruttoria tecnica per l'autorizzazione come sottocategoria ex art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005.

In data 12 luglio 2010 e in data 26 luglio 2010 si sono tenute le riunioni della Conferenza dei Servizi volta all'istruttoria della richiesta di inquadramento in sottocategoria e deroga al parametro DOC.

Con nota acquisita nel corso della CdS del 12 luglio 2010, avente ad oggetto "Istanza di autorizzazione per l'esercizio di sottocategoria di discarica ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett c del DM 03/08/2005 - Analisi di rischio dei lotto I e II della discarica Italcave", la Provincia di Taranto ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. con cadenza trimestrale siano verificate le caratteristiche quantitative e qualitative del percolato prodotto;
2. con cadenza trimestrale siano verificate le caratteristiche quantitative e qualitative del biogas;
3. con cadenza annuale sia presentata opportuna valutazione del rischio conforme all'art. 7 del DM 3 agosto 2005, implementata con i dati di cui ai punti 1 e 2.

Con nota acquisita nel corso della CdS del 12 luglio 2010, avente ad oggetto "DGR n. 23 del 19.01.10 - Piano dei rifiuti speciali approvato con DGR n. 2668 del 28.12.09 - iscrizione in sottocategoria e deroga al parametro DOC. Società Italcave - Taranto", la ASL Taranto (Dipartimento di prevenzione) rappresentava le seguenti considerazioni:

- il richiamato aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti speciali approvato con DGR del 28.12.09, dichiarato immediatamente esecutivo, ha definito al punto 15 i criteri di localizzazione anche per gli impianti di discarica, sancendo che i predetti criteri si applicano "ai nuovi impianti, agli ampliamenti e alle varianti sostanziali proposte relative agli impianti esistenti";
- l'esatto significato e contenuto del termine variante sostanziale non risulta essere definito, per cui dovrebbero soccorrere altri criteri;
- l'oggetto della richiesta formulata dalla ditta Italcave, incidendo sui profili qualitativi dei rifiuti ammissibili, determina conseguentemente una variazione che integra, in via generale, un'ipotesi di

variante sostanziale;

- peraltro il punto del piano dedicato alla classificazione in sottocategorie non esclude espressamente anche l'applicazione dei criteri localizzativi;
- i criteri localizzativi previsti per gli impianti di discarica prescrivono a tutela della popolazione una distanza da centri e nuclei abitati e da scuole e ospedali, rispettivamente di 2000 e 2500 metri.

Concludendo che “pertanto, in considerazione delle evidenti conseguenze che una errata applicazione delle norme del piano determinerebbero, si rappresenta la necessità che venga formulato apposito quesito all'organo competente”.

Con nota del 14 luglio 2010, l'Ufficio Inquinamento e grandi impianti ha formulato richiesta al Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche di esprimersi in relazione agli aspetti evidenziati dall'ASL di Taranto.

Con nota del 6 agosto 2010, acquisita al prot. n. 5574 del 06/08/2010, il Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche si è così espresso “In merito alle osservazioni riportate nel parere dell'ASL allegato alla nota del 14/07/2010, si rileva che per le discariche esistenti, riclassificate in sottocategoria ex art. 7 del DM 3 agosto 2005, il Ministero dell'Ambiente con nota prot. 12760/QdV del 6 giugno 2008 si è espresso in riferimento alle eventuali sottoposizione degli impianti al regime della valutazione di impatto ambientale”.

Con nota del 15 luglio 2010, acquisita al prot. n. 9970 del 21 luglio 2010, avente ad oggetto “Discarica per rifiuti speciali non pericolosi ITALCAVE sita in loc. La Riccia Giardiniello a Taranto. Iscrizione in sottocategoria e deroga al parametro DOC”, l'Arpa ha espresso il seguente parere: “Ritenute esaurienti le note integrative, si esprime parere positivo al documento di Valutazione del Rischio, espresso ai sensi del comma 2, art. 7 del DM 3 agosto 2005, condizione necessaria per l'iscrizione in sottocategoria della discarica in oggetto”; in tale nota l'Arpa precisava altresì che: “I criteri di ammissibilità non possono essere espressi in riferimento al DOC in quanto per la valutazione del rischio sono state utilizzate le concentrazioni massime rilevate nel percolato dei composti cosiddetti xenobiotici che compongono il DOC. Si suggerisce, pertanto, di stabilire come criterio di ammissibilità, all'atto dell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto da conferire in discarica, il non superamento della concentrazione delle suddette sostanze imputata nel modello”.

Con nota del 12 luglio 2010, acquisita nel corso della CdS di pari data, il Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, ha espresso “parere favorevole per quanto riguarda l'Analisi di rischio, ritenendo la stessa conforme a quanto riportato nelle Linee Guida Regionali per la Valutazione di Rischio ex art. 7 del DM 3 agosto 2005”, ritenendo necessarie, “ai fini del rilascio del provvedimento”, le seguenti prescrizioni:

- il Gestore è tenuto al rispetto di quanto stabilito al punto “14.1 Criteri di gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali” del Piano di gestione dei rifiuti speciali approvato con DGR n. 2668 del 28/12/2009;
- sui comparti di discarica autorizzati ma non ancora oggetto di conferimento, dovrà essere realizzato un ulteriore strato impermeabile in geomembrana e contestuale sistema di monitoraggio del flusso di percolato tra i due strati di geomembrana, come previsto dal Piano di gestione dei rifiuti speciali approvato con DGR n. 2668 del 28/12/2009;
- la relazione tecnica prevista dall'art. 13 co. 5 del D.lgs. 36/2003, dovrà essere integrata con la descrizione di eventuali opere di mantenimento (es. eventuale sostituzione dei sistemi di captazione del biogas deformati in modo irreparabile) che si sono rese necessarie a seguito del naturale assestamento della massa dei rifiuti;
- il sistema di monitoraggio del percolato dovrà essere integrato con idonei sistemi in situ che consentano di misurare l'infiltrazione meteorica al netto dell'evapotraspirazione, al fine di completare il

bilancio idrologico per la stim a indiretta del flusso di percolato negli strati di suolo al di sotto della barriera impermeabile;

- dovrà essere redatto un aggiornamento annuale dell'analisi di rischio sulla base delle prove in situ al fine di ottimizzare il sistema di monitoraggio.

Con successiva nota del 6 agosto 2010, acquisita al prot. n. 5574 del 06/08/2010, il Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, integrava il proprio parere precedentemente espresso, come segue:

- In merito al sistema di estrazione e gestione del biogas, già autorizzato con il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. 67 del 24/02/2009, dalla relazione di analisi di rischio per la concessione in sottocategoria si rileva che (pag. 21) il sistema di estrazione di biogas dal primo lotto attualmente in esercizio è costituito da 75 pozzi, oltre ai quali verranno realizzati ulteriori 14 pozzi sullo stesso lotto, per arrivare ad un numero complessivo di 89 pozzi. Nelle successive campagne di monitoraggio del biogas, è auspicabile che vengano anche rilevate le portate prelevate da ogni singolo pozzo di estrazione, al fine di verificare comunque una funzionalità omogenea dello stesso su tutte le aree della discarica.

- Considerata l'attuale fase evolutiva del quadro normativo nazionale di riferimento, si ritiene che a fronte dell'istanza presentata dal gestore relativa alla classificazione in sottocategoria per il primo lotto (in esercizio) e per il secondo lotto (in fase di realizzazione), si possa esprimere parere favorevole all'inquadramento in sottocategoria di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005 esclusivamente il primo lotto già allestito ed in esercizio.

- In merito alla conformità delle linee guida per la gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia, di cui al punto 14 del PGRS, si valuta la necessità che la relazione annuale che il gestore ha l'obbligo di presentare alle autorità competenti ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. L) del D.Lgs 36/2003 dovrà contenere anche il riferimento alla provenienza dei rifiuti smaltiti in discarica. Ovviamente il Gestore dovrà attenersi a quanto previsto dal PGRS, ossia dando priorità ai rifiuti rivenienti dalle attività operanti nel territorio regionale.

- In merito alla conformità dell'impianto di smaltimento al punto 15 del PGRS si rappresenta la circostanza che la discarica Italcave SpA, sita nel Comune di Taranto, è da considerarsi impianto esistente.

- In merito alle osservazioni riportate nel parere dell'ASL allegato alla nota del 14/07/2010, si rileva che per le discariche esistenti, riclassificate in sottocategoria ex art. 7 del DM 3 agosto 2005, il Ministero dell'Ambiente con nota prot. 12760/QdV del 6 giugno 2008 si è espresso in riferimento alle eventuali sottoposizione degli impianti al regime della valutazione di impatto ambientale.

Con nota del 14 luglio 2010, acquisita al prot. n. 9653 del 15 luglio 2010, il Comune di Statte ha espresso il seguente parere sfavorevole alla istanza presentata dalla società: Letto il documento in atti alla conferenza dei servizi, lo scrivente, evidenziando preliminarmente che il civico Ente ha in corso azioni di ricorso alla autorità amministrativa nel merito delle procedure di VIA e di AIA relative all'impianto di cui trattasi, constatato che sia il quadro di riferimento progettuale che quello ambientale non risultano modificati sotto il profilo tecnico, in linea ed in continuità con gli atti e le determinazioni già assunte non può che ribadire e confermare tutte le motivazioni di carattere esclusivamente tecnico già formulate nei sopraccitati procedimenti e pertanto in linea tecnica e per quanto di competenza esprimere parere sfavorevole nel merito della domanda avanzata”

Con nota del 5 agosto 2010, acquisita al prot. n.11108 del 12 agosto 2010, il Comune di Taranto ha espresso parere sfavorevole alla istanza presentata dalla società “evidenziando che il civico Ente ha procedimenti pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria amministrativa nel merito delle procedure AIA relative all'impianto, considerando che il quadro di riferimento progettuale quanto quello ambientale risultano immutati sotto il profilo tecnico coerentemente agli atti ed alle determinazioni giù assunte

conferma tutte le motivazioni di carattere esclusivamente tecnico già formulate nei sopraccitati procedimenti”.

Con nota prot. n. 9574 del 14 luglio 2010, l'Ufficio Inquinamento e grandi impianti chiedeva al Gestore chiarimenti in relazione ai CER per i quali la deroga era richiesta, al rispetto dei criteri del punto 14 del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, all'adeguatezza del sistema di estrazione e gestione del biogas.

Con nota del 26 luglio 2010, acquisita al prot. n. 10146 in pari data, il Gestore chiariva di richiedere la deroga per tutti i codici CER precedentemente autorizzati in AIA, ovvero, in subordine, per quelli contenuti nella bozza di decreto di modifica del DM 3 agosto 2005, già approvato in conferenza Stato-Regioni del 6 maggio 2010;

Il gestore nella citata nota forniva altresì chiarimenti in ordine al sistema di estrazione del biogas esistente.

Successivamente, nel corso della Conferenza dei Servizi del 30 luglio 2010, il Gestore dichiarava che la propria richiesta di deroga è riferita ai rifiuti aventi codici CER rientranti nelle famiglie 07.xx.xx, 10.xx.xx, 17.xx.xx, 19.xx.xx dell'elenco Codice Europeo Rifiuti.

L'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti ha svolto i seguenti approfondimenti istruttori.

Con riferimento alla richiesta, relativa sia al Lotto I sia al Lotto II, di inquadramento nella sottocategoria di discarica di cui all'art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005, si rileva quanto segue.

La Decisione 2003/33/CE al paragrafo “Discarica per rifiuti non pericolosi, con sottocategorie” dell'Allegato B riporta:

“... Gli Stati membri possono elaborare criteri nazionali di ammissibilità per garantire la corretta assegnazione dei rifiuti non pericolosi alle diverse sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi. Se non si desidera creare una sottoclassificazione per le discariche destinate ai rifiuti non pericolosi, tutti i rifiuti non pericolosi possono essere collocate in una discarica per rifiuti misti non pericolosi (categoria B3)”.

Il legislatore nazionale con il DM 3 agosto 2005 ha demandato all'Autorità competente la possibilità di autorizzare anche per settori confinati le seguenti sottocategorie di discariche:

- a. discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- b. discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bireattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
- c. discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

La Regione Puglia con DGR 2668 del 28 dicembre 2009 ha approvato l'aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nell'ambito del quale sono stati definiti i criteri per l'autorizzazione delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi previste dal DM 3 agosto 2005.

Considerati i criteri per l'autorizzazione delle sottocategorie stabiliti a livello regionale nonché i disposti dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005 e visto il parere espresso dal servizio Ciclo dei Rifiuti e bonifiche con nota del 6 agosto 2010, acquisita al prot. n. 5574 del 06/08/2010,, si ritiene che a fronte dell'istanza presentata dal Gestore relativa alla classificazione in sottocategoria sia del I che del II lotto, possa essere autorizzato con il presente provvedimento l'inquadramento in sottocategoria di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art 7 del DM 3 agosto 2005 del solo Primo Lotto.

Con riferimento alla deroga richiesta per il parametro DOC illimitato per tutti i rifiuti già autorizzati con

D.D. n. 67 del 24 febbraio 2009, si rileva quanto segue.

L'art. 7 del DM 3 agosto 2005 al comma 2 dispone:

“I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.”

Nella seduta del 6 maggio 2010 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome è stato approvato il testo del Decreto che sostituirà l'attuale DM 3 agosto 2005; tale testo esclude esplicitamente il limite di concentrazione per il parametro DOC per alcune tipologie di rifiuti e prevede che per la determinazione del parametro DOC debba applicarsi la norma UNI EN 1484 eliminando il riferimento attualmente previsto dal DM 3 agosto 2005 alla norma prEN 14429.

Con nota del 26 luglio 2010, acquisita al prot. n. 10146 in pari data, il Gestore ha chiarito di richiedere la deroga per tutti i codici CER precedentemente autorizzati in AIA, ovvero, in subordine, per quelli contenuti nella bozza di decreto di modifica del DM 3 agosto 2005, già approvato in conferenza Stato-Regioni del 6 maggio 2010.

Successivamente, nel corso della Conferenza dei Servizi del 30 luglio 2010, il Gestore dichiarava che la propria richiesta di deroga è riferita ai rifiuti aventi codici CER rientranti nelle famiglie 07.xx.xx, 10.xx.xx, 17.xx.xx, 19.xx.xx dell'elenco Codice Europeo Rifiuti.

Occorre sottolineare che il Gestore ha manifestato nella nota del 26 luglio 2010 e nel corso della Conferenza del 30 luglio 2010 volontà differenti: infatti nella prima ha fatto riferimento all'elenco contenuto nella bozza dell'aggiornamento del DM 3 agosto 2005, nella seconda ha esplicitato una volontà diversa facendo riferimento a determinate famiglie di rifiuti. La bozza di aggiornamento del DM reca infatti l'indicazione di specifici codici CER appartenenti alle seguenti famiglie: 02.xx.xx, 03.xx.xx, 04.xx.xx, 05.xx.xx, 07.xx.xx, 19.xx.xx, 20.xx.xx.

A fronte delle differenti volontà manifestate dal Gestore in ordine alla richiesta di deroga si è stabilito, al fine di una maggiore tutela dell'ambiente, di ridurre l'elenco dei codici CER per i quali concedere la deroga, procedendo a individuare, sulla base dell'elenco dei rifiuti già autorizzati al conferimento in discarica con D.D. 67/09 nonché dell'elenco contenuto nella bozza dell'aggiornamento del DM 3 agosto 2005, i seguenti codici CER con deroga al limite del parametro DOC ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005: 19.08.05, 07.01.12, 07.02.12, 07.03.12, 07.04.12, 07.05.12, 07.06.12, 07.07.12, 17.05.06, 19.08.12, 19.08.14, 19.09.02, 19.09.03, 19.13.04, 19.13.06, 19.08.01, 19.08.02, 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 19.06.04, 19.06.06, 10.01.21, 19.02.03, 19.03.05, 19.13.02.

Con riferimento all'individuazione di un limite per il parametro DOC, si rileva quanto segue.

Nel proprio parere l'Arpa riferisce quanto segue: “I criteri di ammissibilità non possono essere espressi in riferimento al DOC in quanto per la valutazione del rischio sono state utilizzate le concentrazioni massime rilevate nel percolato dei composti cosiddetti xenobiotici che compongono il DOC. Si suggerisce, pertanto, di stabilire come criterio di ammissibilità, all'atto dell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto da conferire in discarica, il non superamento della concentrazione delle suddette sostanze imputata nel modello”

Il quadro normativo nazionale prevede che i criteri di ammissibilità siano definiti con riferimento ai soli parametri della tabella 5 del D; 3 agosto 2005.

L'introduzione di un limite nell'eluato riferito ai composti xenobiotici del DOC come suggerito dall'Arpa non rientra nell'esercizio di competenze amministrative diverse da quelle esercitabili nell'ambito del presente provvedimento.

Stante la positiva valutazione dell'analisi di rischio, considerato che la maggior parte dei codici CER per i

quali viene concessa la deroga rientrano nell'elenco del testo di DM sostitutivo del DM 3 agosto 2005 recante i rifiuti per i quali si esclude esplicitamente il limite di concentrazione per il parametro DOC, considerato che per la discarica oggetto del presente provvedimento la deroga al parametro DOC non è stata mai concessa, si stabilisce che debbano essere monitorati da parte del gestore i valori dei parametri xenobiotici del DOC nell'eluato dei rifiuti per i quali la deroga è concessa.

Sui rifiuti oggetto di deroga il Gestore dovrà effettuare, per i primi nove mesi dal rilascio della presente autorizzazione e con frequenza mensile, per ciascun CER oggetto di deroga e oggetto di conferimento nel corso del mese di riferimento, le analisi sull'eluato volte alla determinazione dei parametri di cui alla Tabella 5 del DM 3 agosto 2005, dei composti xenobiotici del DOC nonché le analisi sul tal quale del TOC, del residuo a 105°C e del residuo a 600°C.

Sui rifiuti identificati dai codici CER 10.01.21, 19.02.03, 19.03.05, 19.13.02 i test sull'eluato dovranno inoltre prevedere la misura dei seguenti parametri solventi organici aromatici (sostanze definite nella Tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 dal 19 al 23 e dal 25 al 37), solventi organici azotati, solventi organici clorurati (sostanze definite nella Tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 dal 39 al 53 e 1,2,cis-dicloroetilene).

Sui rifiuti identificati dai codici CER 19.05.03, 19.06.04, 19.06.06 dovrà essere effettuata con frequenza mensile la determinazione dell'indice di respirazione dinamico secondo la norma UNI/TS 11184.

Gli esiti di tali analisi, unitamente ad un prospetto sintetico recante l'indicazione su base trimestrale dei codici CER, dei relativi quantitativi e della provenienza, dovranno essere trasmessi alla Regione, alla Provincia e all'Arpa con cadenza trimestrale. Tali dati dovranno pervenire entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento.

Una quota parte dei campioni prelevati ai fini delle determinazioni analitiche di cui sopra dovrà essere adeguatamente conservata per un periodo di tre mesi, a disposizione delle Autorità competenti in materia di vigilanza e controllo.

Inoltre considerati i disposti dell'art. 7 co. 1 del D.Lgs. 36/03 nonché considerato che presso il sito è presente una piattaforma polifunzionale per la selezione e l'inertizzazione dei rifiuti autorizzata con D.D. 67/09 il cui collaudo tecnico-funzionale è stato eseguito in data 15 gennaio 2010 si stabilisce quanto segue.

Sul rifiuto identificato dal codice 19.08.05 dovranno essere effettuate prove volte a ridurre in modo consistente l'attività biologica dello stesso

Sui rifiuti identificati dai codici 07.01.12, 07.02.12, 07.03.12, 07.04.12, 07.05.12, 07.06.12, 07.07.12, 17.05.06, 19.08.12, 19.08.14, 19.09.02, 19.09.03, 19.13.04, 19.13.06 dovranno essere effettuate prove volte a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche.

A tal fine il gestore dovrà presentare agli Enti entro quarantacinque giorni dal rilascio della presente autorizzazione un programma di prove sperimentali sui rifiuti individuati ai precedenti capoversi con i seguenti contenuti minimi

- N° prove da effettuare su ciascun codice CER
- Tipologia di trattamento
- Parametri da misurare prima e dopo il trattamento

Tale piano dovrà essere sottoposto alla valutazione da parte dell'Arpa e comunque gli esiti delle prove sperimentali dovranno essere trasmessi entro nove mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

Con riferimento ai disposti dell'art. 6 c. 5 del DM 3 agosto 2005 si stabilisce quanto segue

Fatte salve le responsabilità in materia da parte del produttore di rifiuti, il Gestore dovrà adottare una specifica procedura gestionale volta a verificare a campione il rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 comma 5 del DM 3 agosto 2005. Tale procedura gestionale dovrà essere trasmessa per le valutazioni di

competenza entro quarantacinque giorni dal rilascio della presente autorizzazione alla Regione, alla Provincia e all'Arpa.

Con riferimento ad alcune tipologie di rifiuti già autorizzate con D.D. n. 67 del 24 febbraio 2009, si ritiene, ai sensi dei disposti del DM 3 agosto 2005, di dover specificare quanto segue.

Il rifiuto di cui al codice CER 170802 (materiali di costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170802), già autorizzato con D.D. n. 67 del 24 febbraio 2009 non può essere depositato in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.

Con riferimento alla relazione annuale di cui all'art. 10 c. 1 lett. l) del D.Lgs. 36/03 anche considerato il parere espresso dal Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche, si ritiene di dover stabilire quanto segue.

La relazione annuale che il Gestore ha l'obbligo di presentare ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. l) del D.Lgs. 36/03 dovrà contenere il riferimento alla provenienza dei rifiuti smaltiti in discarica, dovrà inoltre essere integrata con la descrizione di eventuali opere di mantenimento (es. eventuale sostituzione dei sistemi di captazione del biogas deformati in modo irreparabile) che si sono rese necessarie a seguito del naturale assestamento della massa dei rifiuti. Inoltre La relazione di cui al punto precedente relativa all'anno 2009 dovrà essere trasmessa entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento

Successivamente le relazioni annuali dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono

Con riferimento alle disposizioni di cui al punto 15 dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali si rileva quanto segue.

Come disciplinato dalla DGR 2668 del 28 dicembre 2009, per le discariche autorizzate e in esercizio le richieste di deroga collegate a istanze di classificazione in sottocategoria ex art. 7 del DM 3 agosto 2005 possono essere concesse previa approvazione della valutazione del rischio da effettuare secondo le linee guida definite dal tavolo tecnico congiunto Regione-Arpa Puglia - Province solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni:

- realizzazione nei comparti di discarica autorizzati ma non ancora oggetto di conferimento di un ulteriore strato impermeabile in geomembrana e contestuale sistema di monitoraggio del flusso di percolato tra i due strati di geomembrana
- realizzazione di un sistema di recupero del biogas per le sottocategorie di tipo b) e c) utile anche a limitare le emissioni odorigene diffuse dal corpo di discarica in coltivazione.

Con riferimento alla presenza di strati impermeabili, nel caso in questione, il rivestimento del fondo della discarica è costituito dal basso verso l'alto da (cfr. par. 2.2.2 della "Valutazione del Rischio"):

- strato di argilla dello spessore di minimo di 1 metro con coefficiente di permeabilità $< 10^{-10}$ m/sec;
- strato impermeabilizzante aggiuntivo a base bentonitica (Bentomat) da 5 mm con permeabilità nell'ordine di 10^{-11} m/sec;
- geomembrana in HDPE dello spessore di 2 mm;
- telo in TNT da 400 g/m²;
- Strato drenante dello spessore di 50 cm.

Ciascun lotto è dotato di un sistema di raccolta del percolato indipendente e per ogni lotto è presente un pozzo di raccolta del percolato.

Il I lotto è autorizzato e oggetto di conferimento.

Secondo quanto espresso dal Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche nella nota del 12 luglio 2010, il sistema di monitoraggio del percolato dovrà essere integrato con idonei sistemi in situ che consentano di misurare l'infiltrazione meteorica al netto dell'evapotraspirazione, al fine di completare il bilancio idrologico per la stima indiretta del flusso di percolato negli strati di suolo al di sotto della barriera

impermeabile. A tal fine il Gestore dovrà presentare entro trenta giorni dal rilascio della presente autorizzazione un progetto di sistema di monitoraggio del livello di percolato nel bacino di scarica integrato con idonei sistemi che consentano di effettuare la stima indiretta del flusso di percolato negli strati di suolo al di sotto della barriera impermeabile. Inoltre dovrà essere assicurata la piena funzionalità dello stesso entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

Dovrà essere adottato un sistema di registrazione e monitoraggio in continuo del livello di percolato nel bacino del Primo Lotto e delle portate di percolato estratte dal pozzo di raccolta allo stesso asservito;

Sul percolato, ad integrazione di quanto già disposto con D.D. 67/09, dovranno essere determinati con cadenza trimestrale i parametri già determinati come in allegato 1 al Documento Valutazione del rischio ex art. 7 DM 3 agosto 2005 dell'aprile 2010 acquisito al prot. 5539 del 16 aprile 2010 (certificato di analisi n. IT/2410/1574PP/09) con limite di rilevabilità strumentale pari a 1/10 dei valori limite indicati nella Tab. 2 Allegato V Parte IV D.Lgs. 152/06.

Con riferimento al sistema di recupero del biogas si rileva quanto segue.

La relazione di "Valutazione del Rischio ex DM 03/08/2005" dell'aprile 2010, al paragrafo 2.2.4 riporta che: "L'impianto di estrazione e captazione forzata del biogas prodotto dalla discarica è stato realizzato in quattro fasi. La prima ha previsto la realizzazione di alcuni pozzi di captazione del biogas e il loro collettamento tramite tubazioni in HDPE alla torcia provvisoria; la seconda fase ha previsto la realizzazioni di altri pozzi di captazione per l'emungimento del biogas, pozzi collettati tramite rete di captazione in HDPE alla torcia posizionata in modo definitivo ed in seguito alla centrale per il recupero energetico. La terza fase (novembre 2008) ha previsto l'infittimento della captazione del biogas tramite la trivellazione di ulteriori pozzi, anche a seguito delle prescrizioni dettate dalla VIA positiva ottenuta. La quarta fase prevede la realizzazione di 17 nuovi pozzi (...) e la ritrivellazione di 13 pozzi già esistenti per un totale di 89 pozzi aventi un raggio d'influenza di 10-15 m. (...) Tutti i pozzi verranno collegati alla centrale di aspirazione tramite la rete di trasporto già esistente utilizzata per il collettamento dei pozzi trivellati nelle prime tre fasi e attualmente in esercizio. L'impianto di recupero energetico del biogas di cui è dotata la discarica è costituito da due torce e due motori. (...) Il primo motore è in funzione dal 2007 e possiede una potenza termica di 2,6 MWt (1 MWe). Attualmente è in fase di autorizzazione un secondo motore identico al primo per potenziare l'impianto".

Nella nota del 26 luglio 2010, acquisita al prot. n. 10146 in pari data, il Gestore precisa che "...solo per il primo lotto sono già stati realizzati 89 pozzi per l'estrazione del biogas, ciascuno con un raggio di influenza di 10-15 metri. Considerando che l'intero sistema di estrazione, aspirazione e recupero del biogas è stato dimensionato rispetto alle caratteristiche di tutte le tipologie di rifiuti in ingresso previste nell'autorizzazione integrata ambientale, lo stesso è in grado di far fronte alle produzioni di biogas derivanti dal conferimento di rifiuti con deroga sul parametro DOC nell'eluato. Inoltre, al fine di verificare l'efficienza del sistema di estrazione, vengono svolte trimestralmente, come prescritto nell'autorizzazione integrata ambientale, campagne di monitoraggio delle emissioni diffuse di biogas in atmosfera".

Per quanto riguarda la gestione del biogas e sulla base dei pareri formulati dal Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche, si formulano le seguenti prescrizioni.

Presso tutte le opere di estrazione del gas presenti deve essere garantita la presenza di condizioni di depressione sufficienti al mantenimento del raggio di influenza necessario a garantire una adeguata copertura del lotto di discarica.

Dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate

- le condizioni di funzionamento di ciascun sistema di estrazione
- le eventuali condizioni di scollegamento temporaneo
- gli interventi di manutenzione eseguiti a seguito di danneggiamento

Ciascun pozzo di estrazione dovrà essere dotato di apposita valvola di campionamento del gas e per la misura della depressione applicata.

Con cadenza mensile da ogni singolo pozzo di estrazione dovranno essere rilevati i seguenti parametri minimi: CH₄, CO₂, CO, O₂, temperatura del gas, pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile.

Dovrà essere determinata l'efficienza di captazione del biogas prodotto nel corpo di discarica mediante la misurazione delle portate prelevate, anche al fine di verificare comunque una funzionalità omogenea dello stesso su tutte le aree della discarica.

Con cadenza trimestrale dovrà essere estratto dal corpo di discarica un campione di biogas su cui dovranno essere misurati i seguenti parametri: metano, anidride carbonica, composti organici clorurati (Tab. 1 all. 5 parte IV del D.Lgs. 152/06 dal 39 al 60), composti organici aromatici (dal 19 al 23), acido solfidrico, ammoniacale, mercaptani, VOC.

Il monitoraggio delle emissioni diffuse di gas dovrà avvenire secondo le seguenti modalità.

Dovranno essere monitorati i flussi emissivi diffusi di metano, sostanze odorigene e sostanze organiche in traccia. Non essendo ancora definito un metodo ufficiale per la determinazione delle emissioni diffuse di metano può essere presa in considerazione la normativa tecnica dell'Agenzia per l'Ambiente Inglese (EA Environmental Agency): "Guidance for monitoring Landfill Gas Surface Emissions" (www.environment-agency.gov.uk/static/.../lftgn07_surface_936575.pdf)

Nella tabella seguente sono indicati i parametri da analizzare sulle emissioni diffuse di biogas dal Lotto I e la relativa frequenza

Il numero N dei punti su cui effettuare il rilievo del metano su ciascuna delle vasche del Lotto I, è determinato secondo la seguente formula:

dove A è la superficie della vasca espressa in m², sviluppata per la determinazione del metano.

Per gli altri composti indicati in tabella il numero di punti dovrà essere pari a N/4 e la loro ubicazione dovrà essere quella dei punti in cui si è misurato il maggior flusso emissivo di metano.

I dati raccolti sul campo per quanto riguarda il metano saranno elaborati ogni 3 mesi per ottenere le portate massiche emissive (sia in termini di flusso in mg/m² s che in termini complessivi in mg/s).

Per gli altri composti i dati dovranno essere elaborati trimestralmente in termini di concentrazione.

Dopo i primi 3 mesi di monitoraggio, si dovrà procedere alla modellizzazione delle immissioni sul territorio utilizzando i dati di emissione elaborati dopo tale periodo.

Entro trenta giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere presentato un piano per la caratterizzazione dell'eventuale migrazione del biogas nel sottosuolo esterno al corpo discarica, con la rilevazione dei seguenti parametri minimi, integrando quanto previsto nel Piano di monitoraggio e controllo:

- metano (%)
- anidride carbonica (%)
- ossigeno (%)
- percentuale L.E.L. - limite inferiore di esplosività (%)

Tale piano dovrà essere sottoposto alla valutazione da parte dell'Arpa e comunque dovrà essere attuato entro 3 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

preso atto:

- degli esiti della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 12 luglio 2010 e 30 luglio 2010;
- del parere favorevole espresso dall'Arpa, con nota del 15 luglio 2010, acquisita al prot. n. 9970 del 21 luglio 2010, avente ad oggetto "Discarica per rifiuti speciali non pericolosi ITALCAVE sita in loc. La

Riccia Giardiniello a Taranto. Iscrizione in sottocategoria e deroga al parametro DOC”, col quale l’Arpa: “ritenute esaurienti le note integrative, esprime parere positivo al documento di Valutazione del Rischio, espresso ai sensi del comma 2, art. 7 del DM 3 agosto 2005, condizione necessaria per l’iscrizione in sottocategoria della discarica in oggetto”

- del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Provincia di Taranto, con nota acquisita nel corso della CdS del 12 luglio 2010, avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione per l’esercizio di sottocategoria di discarica ai sensi dell’art. 7 c. 1 lett c del DM 03/08/2005 - Analisi di rischio dei lotto I e II della discarica Italcave”, con le seguenti prescrizioni: 1) con cadenza trimestrale siano verificate le caratteristiche quantitative e qualitative del percolato prodotto; 2) con cadenza trimestrale siano verificate le caratteristiche quantitative e qualitative del biogas; 3) con cadenza annuale sia presentata opportuna valutazione del rischio conforme all’art. 7 del DM 3 agosto 2005, implementata con i dati di cui ai punti 1 e 2.

- del parere favorevole con prescrizioni del Servizio Regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche, espresso con nota del 12 luglio 2010, con le seguenti prescrizioni: 1) il Gestore è tenuto al rispetto di quanto stabilito al punto “14.1 Criteri di gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali” del Piano di gestione dei rifiuti speciali approvato con DGR n. 2668 del 28/12/2009; 2) sui comparti di discarica autorizzati ma non ancora oggetto di conferimento, dovrà essere realizzato un ulteriore strato impermeabile in geomembrana e contestuale sistema di monitoraggio del flusso di percolato tra i due strati di geomembrana, come previsto dal Piano di gestione dei rifiuti speciali approvato con DGR n. 2668 del 28/12/2009; 3) la relazione tecnica prevista dall’art. 13 co. 5 del D.lgs. 36/2003, dovrà essere integrata con la descrizione di eventuali opere di mantenimento (es. eventuale sostituzione dei sistemi di captazione del biogas deformati in modo irreparabile) che si sono rese necessarie a seguito del naturale assestamento della massa dei rifiuti; 4) il sistema di monitoraggio del percolato dovrà essere integrato con idonei sistemi in situ che consentano di misurare l’infiltrazione meteorica al netto dell’evapotraspirazione, al fine di completare il bilancio idrologico per la stima indiretta del flusso di percolato negli strati di suolo al di sotto della barriera impermeabile; 5) dovrà essere redatto un aggiornamento annuale dell’analisi di rischio sulla base delle prove in situ al fine di ottimizzare il sistema di monitoraggio.

- del parere favorevole integrativo reso dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. 10818 del 09/08/2010;

- del parere sfavorevole del Comune di Statte, trasmesso con nota del 14 luglio 2010, acquisita al prot. n. 9653 del 15 luglio 2010;

- del parere sfavorevole del Comune di Taranto, trasmesso con nota del 5 agosto acquisita al prot. n. 11108 del 12 agosto 2010.

Ritenuto di dover richiamare con riferimento ai pareri sfavorevoli espressi dal Comune di Taranto e dal Comune di Statte quanto disposto dall’art. 14-quater comma 1 della L 241/90 come modificato dall’art. 49 comma 3 della Legge 122/2010.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.:

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Fatte salve le premesse di cui innanzi che qui si intendono integralmente riportate

DETERMINA

1. di inquadrare nella sottocategoria di discarica ex art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005 il Primo Lotto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi della Società Italcave SpA sita in Taranto loc. La Riccia

Giardiniello;

2. di stabilire che la relazione annuale che il Gestore ha l'obbligo di presentare ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. l) del D.Lgs. 36/03 dovrà contenere il riferimento alla provenienza dei rifiuti smaltiti in discarica e che dovrà essere integrata con la descrizione di eventuali opere di mantenimento (es. eventuale sostituzione dei sistemi di captazione del biogas deformati in modo irreparabile) che si sono rese necessarie a seguito del naturale assestamento della massa dei rifiuti

3. di stabilire che la relazione relativa all'anno 2009 integrata come al punto precedente dovrà essere trasmessa entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

4. di stabilire che successivamente le relazioni annuali dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono;

5. di stabilire che, fatto salvo il rispetto dell'art. 7 c.1 del D.Lgs. 36/03, la deroga al parametro DOC è limitata ai rifiuti non pericolosi identificati con i codici CER 19.08.05, 07.01.12, 07.02.12, 07.03.12, 07.04.12, 07.05.12, 07.06.12, 07.07.12, 17.05.06, 19.08.12, 19.08.14, 19.09.02, 19.09.03, 19.13.04, 19.13.06, 19.08.01, 19.08.02, 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 19.06.04, 19.06.06, 10.01.21, 19.02.03, 19.03.05, 19.13.02.

6. di stabilire che sui rifiuti oggetto di deroga il Gestore dovrà effettuare, per i primi nove mesi dal rilascio della presente autorizzazione e con frequenza mensile, per ciascun CER oggetto di deroga e oggetto di conferimento nel corso del mese di riferimento, le analisi sull'eluato volte alla determinazione dei parametri di cui alla Tabella 5 del DM 3 agosto 2005 dei composti xenobiotici del DOC nonché le analisi sul tal quale del TOC, del residuo a 105°C e del residuo a 600°C.

7. di stabilire che sui rifiuti identificati dai codici CER 10.01.21, 19.02.03, 19.03.05, 19.13.02 i test sull'eluato dovranno prevedere la misura dei seguenti parametri solventi organici aromatici (sostanze definite nella Tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 dal 19 al 23 e dal 25 al 37), solventi organici azotati, solventi organici clorurati (sostanze definite nella Tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 dal 39 al 53 e 1,2,cis-dicloroetilene).

8. di stabilire che sui rifiuti identificati dai codici CER 19.05.03, 19.06.04, 19.06.06 dovrà essere effettuata con frequenza mensile la determinazione dell'indice di respirazione dinamico secondo la norma UNI/TS 11184.

9. di stabilire che una quota parte dei campioni prelevati ai fini delle determinazioni analitiche sui rifiuti dovrà essere adeguatamente conservata per un periodo di tre mesi, a disposizione delle Autorità competenti in materia di vigilanza e controllo.

10. di stabilire che sul rifiuto identificato dal codice 19.08.05 dovranno essere effettuate prove volte a ridurre in modo consistente l'attività biologica dello stesso e che sui rifiuti identificati dai codici 07.01.12, 07.02.12, 07.03.12, 07.04.12, 07.05.12, 07.06.12, 07.07.12, 17.05.06, 19.08.12, 19.08.14, 19.09.02, 19.09.03, 19.13.04, 19.13.06 dovranno essere effettuate prove volte a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche. A tal fine il gestore dovrà presentare agli Enti entro quarantacinque giorni dal rilascio della presente autorizzazione un programma di prove sperimentali sui rifiuti individuati al presente punto con i seguenti contenuti minimi

- N° prove da effettuare su ciascun codice CER
- Tipologia di trattamento
- Parametri da misurare prima e dopo il trattamento

Tale piano dovrà essere sottoposto alla valutazione da parte dell'Arpa e gli esiti delle prove sperimentali dovranno essere trasmessi entro nove mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

11. di stabilire che il Gestore adotti un sistema di registrazione e monitoraggio in continuo del livello di percolato nel bacino del Primo Lotto e delle portate di percolato estratte dal pozzo di raccolta allo stesso asservito;

12. di stabilire che il gestore integri il sistema di monitoraggio del percolato con idonei sistemi in situ che consentano di misurare l'infiltrazione meteorica al netto dell'evapotraspirazione, al fine di completare il bilancio idrologico per la stima indiretta del flusso di percolato negli strati di suolo al di sotto della barriera impermeabile. A tal fine il Gestore dovrà presentare entro trenta giorni dal rilascio della presente autorizzazione un progetto di sistema di monitoraggio del livello di percolato nel bacino di discarica integrato con idonei sistemi che consentano di effettuare la stima indiretta del flusso di percolato negli strati di suolo al di sotto della barriera impermeabile. Inoltre dovrà essere assicurata la piena funzionalità dello stesso entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

13. di stabilire che sul percolato, ad integrazione di quanto già disposto con D.D. 67/09, dovranno essere determinati con cadenza trimestrale i parametri di cui all'Allegato 1 del documento "Valutazione del rischio ex art. 7 DM 3 agosto 2005" dell'aprile 2010 con limite di rilevabilità strumentale pari a 1/10 dei valori limite indicati nella Tab. 2 Allegato V Parte IV D.Lgs. 152/06.

14. di stabilire che presso tutte le opere di estrazione del gas presenti deve essere garantita la presenza di condizioni di depressione sufficienti al mantenimento del raggio di influenza necessario a garantire una adeguata copertura del lotto di discarica.

15. di stabilire che, con riferimento al sistema di gestione del biogas, il gestore ha l'obbligo di tenere un registro nel quale dovranno essere annotate

- le condizioni di funzionamento di ciascun sistema di estrazione
- le eventuali condizioni di scollegamento temporaneo
- gli interventi di manutenzione eseguiti a seguito di danneggiamento

16. di stabilire che ciascun pozzo di estrazione dovrà essere dotato di apposita valvola di campionamento del gas e per la misura della depressione applicata.

17. di stabilire che con cadenza mensile da ogni singolo pozzo di estrazione dovranno essere rilevati i seguenti parametri minimi: CH₄, CO₂, CO, O₂, temperatura del gas,, pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile e che dovrà essere determinata l'efficienza di captazione del biogas prodotto nel corpo di discarica mediante la misurazione delle portate prelevate, anche al fine di verificare comunque una funzionalità omogenea dello stesso su tutte le aree della discarica.

18. di stabilire che con cadenza trimestrale dovrà essere estratto dal corpo di discarica un campione di biogas su cui dovranno essere misurati i seguenti parametri: metano, anidride carbonica, composti organici clorurati (Tab. 1 all. 5 parte IV del D.Lgs. 152/06 dal 39 al 60), composti organici aromatici (dal 19 al 23), acido solfidrico, ammoniacale, mercaptani, VOC.

19. di stabilire che dovranno essere monitorati i flussi emissivi diffusi di metano, sostanze odorigene e sostanze organiche in traccia. Non essendo ancora definito un metodo ufficiale per la determinazione delle emissioni diffuse di metano può essere presa in considerazione la normativa tecnica dell'Agenzia per l'Ambiente Inglese (EA Environmental Agency): "Guidance for monitoring Landfill Gas Surface

Emissions”

20. di stabilire come nella seguente tabella i parametri da analizzare sulle emissioni diffuse di biogas dal Lotto I e la relativa frequenza

Il numero N dei punti su cui effettuare il rilievo del metano su ciascuna delle vasche del Lotto I, è determinato secondo la seguente formula:

dove A è la superficie della vasca espressa in m², sviluppata per la determinazione del metano.

Per gli altri composti indicati in tabella il numero di punti dovrà essere pari a N/4 e la loro ubicazione dovrà essere quella dei punti in cui si è misurato il maggior flusso emissivo di metano.

I dati raccolti sul campo per quanto riguarda il metano dovranno essere elaborati ogni 3 mesi per ottenere le portate massiche emissive (sia in termini di flusso in mg/m² s che in termini complessivi in mg/s).

Per gli altri composti i dati dovranno essere elaborati trimestralmente in termini di concentrazione.

Il monitoraggio dovrà essere avviato entro trenta giorni dal rilascio della presente autorizzazione.

Dopo i primi 3 mesi di monitoraggio, si dovrà procedere alla modellizzazione delle immissioni sul territorio utilizzando i dati di emissione elaborati dopo tale periodo.

L'elaborato recante le risultanze della modellizzazione dovrà essere trasmesso agli Enti unitamente ai dati di cui al successivo punto 22

21. di stabilire che entro trenta giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere presentato un piano per la caratterizzazione dell'eventuale migrazione del biogas nel sottosuolo esterno al corpo discarica, con la rilevazione con frequenza mensile dei seguenti parametri minimi, integrando quanto previsto nel Piano di monitoraggio e controllo:

- metano (%)
- anidride carbonica (%)
- ossigeno (%)
- percentuale L.E.L. - limite inferiore di esplosività (%)

Tale piano dovrà essere sottoposto alla valutazione da parte dell'Arpa e comunque dovrà essere attuato entro 3 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

Le risultanze delle prove effettuate dovranno essere trasmesse con cadenza trimestrale unitamente ai dati di cui al successivo punto 22

22. di stabilire che gli esiti delle analisi sui rifiuti, sul percolato, sul biogas come richieste ai precedenti punti unitamente ad un prospetto sintetico recante l'indicazione su base trimestrale dei codici CER oggetto di conferimento, dei relativi quantitativi e della provenienza, dovranno essere trasmessi alla Regione, alla Provincia e all'Arpa con cadenza trimestrale. Tali dati dovranno pervenire entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento.

23. di stabilire che il gestore dovrà procedere all'aggiornamento della valutazione del rischio conforme all'art. 7 del DM 3 agosto 2005 implementata con i dati di cui ai precedenti punti entro nove mesi dal rilascio della presente autorizzazione e che successivamente gli aggiornamenti dovranno avvenire con cadenza annuale

24. di stabilire che il primo aggiornamento dell'analisi dei rischi dovrà pervenire unitamente ai dati di cui al precedente punto 22) relativi al terzo trimestre

25. di precisare che gli aggiornamenti dell'analisi dei rischi dovranno essere trasmessi alla Regione, alla

26. che a valle della ricezione e dell'esame di quanto ai punti precedenti, il Servizio Ecologia potrà procedere al riesame della presente autorizzazione, ivi inclusa la possibilità di integrare o ridurre l'elenco dei codici CER ammessi in discarica in forza della deroga al parametro DOC di cui alla presente Determinazione;

27. di precisare che, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 c. 2 del DM 3 agosto 2005, possono essere smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;

28. di precisare che le deroghe concesse si intendono riferite ai soli rifiuti destinati al Primo Lotto;

29. di stabilire che a valle dell'emanazione del Decreto Ministeriale sostitutivo dell'attuale DM 3 agosto 2005, il Servizio Ecologia potrà provvedere al riesame del presente provvedimento;

30. di stabilire che il rifiuto di cui al codice CER 170802 (materiali di costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170802), già autorizzato con D.D. n. 67/2009 non può essere depositato in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;

31. di stabilire che fatto salvo il rispetto dei disposti degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 3 agosto 2005 nonché delle prescrizioni impartite con D.D. n. 67/2009, il Gestore dovrà adottare una specifica procedura gestionale volta a verificare a campione il rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 comma 5 del DM 3 agosto 2005. Tale procedura gestionale dovrà essere trasmessa entro venti giorni dal rilascio della presente autorizzazione alla Regione, alla Provincia e all'Arpa.

32. di stabilire che il gestore si adegui ai disposti del D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i. e che comunichi alla Regione, alla Provincia e all'Arpa l'avvenuto adeguamento;

33. di precisare che il Gestore è tenuto al rispetto di quanto stabilito al punto "14.1 Criteri di gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali" del Piano di gestione dei rifiuti speciali approvato con DGR n. 2668 del 28/12/2009

34. di fare salvo quanto previsto dal DM 3 agosto 2005, anche con riferimento all'art. 6 del citato decreto;

35. di fare salve le prescrizioni di cui alla D.D. n. 67 del 24 febbraio 2009;

36. di correggere l'errore materiale della D.D. 67/09 eliminando a pag. 15 dell'Allegato A par. 5.1.b l'indicazione del rifiuto identificato al codice CER 100116* precisando che l'impianto complesso autorizzato con la citata Determinazione è destinato al trattamento e al conferimento di soli rifiuti non pericolosi;

37. di demandare agli Enti competenti in materia di vigilanza e controllo (Arpa e Provincia) il rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento;

38. di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento alla Società Italcave SpA

39. di trasmettere, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

40. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

41. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio, svolto dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, è stato espletato nel rispetto della Normativa Nazionale e Regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente d'Uff. Inquinamento
e Gr. Impianti
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
